



COMUNE DI GRIGNO
PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Dante, n. 15 – cap. 38055 – Grigno
Codice fiscale 00301100228
Tel. 0461 775111 – Fax 0461 775130
pec: comune.grigno@halleypec.it



Ufficio del Vicesegretario comunale

Grigno, 04.04.2019

AVVISO D'ASTA PUBBLICA

OGGETTO : CONCESSIONE IN USO MALGA SCURA DI GRIGNO PER LE STAGIONI PASCOLIVE 2019 – 2024.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

- In attuazione della deliberazione della Giunta comunale n° 47 di data 03.04.2019, esecutiva;
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 dd. 31.10.2018 relativa alla sospensione del diritto di uso civico e relativa determinazione del Dirigente del Servizio autonomie locali n. 641 dd. 11.12.2018 nonché la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd. 28.03.2019;
- Vista la **L.P. 19.07.1990 n° 23** e successive modifiche, “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. di data 22 maggio 1991, n. 10-40

RENDE NOTO

che è stata autorizzata la **concessione in uso a terzi mediante asta pubblica**, delle seguenti realtà in C.C. Grigno:

- porzioni delle pp.ff. 1843-1845/2- 1844/1-1844/2-1844/3-1845/1-1845/3-5906/1, campivolo, esclusa la superficie che il vigente P.R.G. identifica quale “area campeggi” -;
- pp.edd. 1667 (casara).

meglio identificate nella planimetria allegata allo specifico **Disciplinare tecnico-economico** Allegato 4) del presente Avviso.

La superficie interessata al pascolo è di complessivi ha 54,53 (superficie lorda) e di ha 52,43 (superficie netta), così come risultante dallo schedario provinciale dei pascoli.

La concessione si intende riferita ad edifici privi di arredi ed attrezzature, escluse quelle destinate ad uso zootecnico, di proprietà comunale ed, in particolare: posta di mungitura; n. 1 caldaia in rame; cappa in acciaio inox; scaffalature in acciaio e ripiani in polipropilene, banco refrigerato, n. 2 spersori in acciaio inox con tavolo in polietilene.

Si evidenzia l’obbligo di caseificazione presso il complesso zootecnico.

La concessione della malga viene effettuata a corpo e non a misura nelle condizioni in cui si trovano gli immobili costituenti la stessa, con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni eventuale futura pretesa in ordine ad eventuali carenze riscontrate.

Il concessionario è tenuto ad effettuare stagionalmente l'alpeggio utilizzando l'intera superficie destinata a pascolo, nel rispetto delle prescrizioni di carattere forestale, veterinario e sanitario comunque vigenti nonché delle consuetudini locali.

L'immobile dovrà essere adibito all'attività di agriturismo ma solo per quanto riguarda l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali che non richiedono manipolazione così come meglio definito dall'art. 2 comma 1 lettera e) del D.P.P. 13.03.2003 N. 5-106/Leg.

CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuale di concessione posto a base d'asta è stato determinato in € **15.600,00** (quindicimilaseicento/00) come da perizia del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica dd. 22.11.18 prot. 12593.

Saranno ammesse esclusivamente offerte pari od in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Il canone dovrà essere corrisposto al Comune di Grigno ogni anno dal concessionario in un'unica soluzione entro e non oltre il 30 novembre.

Tenuto conto dell'aggiornamento dovuto annualmente, a partire dal II anno, in misura pari al 100 % della variazione dell'indice FOI, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, accertato con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'Euro superiore.

Il canone annuo è escluso dal campo di applicazione dell'I.V.A. per carenza del presupposto soggettivo.

La mancata corresponsione del canone comporta la risoluzione *ipso iure* del contratto, l'incameramento della cauzione fermo restando l'obbligo di risarcire il maggior danno.

DURATA DELLA CONCESSIONE


La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dall'annata agraria 2019 e con una durata della monticazione individuata nei termini previsti dall'articolo 4 del disciplinare tecnico economico allegato.

Alla scadenza l'intera unità immobiliare dovrà essere riconsegnata nella piena disponibilità dell'Amministrazione; non saranno riconosciuti indennizzi, rimborsi o compenso per avviamento e/o migliorie apportate alle strutture.

Alla scadenza della concessione non troveranno applicazione le disposizioni della Legge n. 203/82 ovvero altre normative, **in materia di prelazione agraria**, a tal fine il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata, soggetta a registrazione ai termini di legge, con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole provinciali di categoria.

CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione e dell'eventuale risarcimento di danni che possono essere causati alla struttura e/o alle attrezzature il concessionario dovrà prestare un **deposito cauzionale** dell'importo pari all'ammontare del canone annuo come risultante dalla gara, da effettuarsi a favore del Comune, tramite deposito in contanti, o polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, secondo lo schema-tipo approvato con D.M. 31/2018 e che pertanto preveda:

- 
- espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, impegnandosi a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
 - espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
 - l'indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune;
 - l'inopponibilità al Comune del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fideiussione da parte del debitore principale.

L'osservanza di tale obbligo costituisce presupposto per poter validamente procedere alla stipula del contratto di concessione.

Non saranno ammesse ed accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria sono presentate sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.

REQUISITI PARTICOLARI PER ATTIVITA' DI AGRITURISMO

In considerazione dell'attività di agriturismo (solo degustazione di prodotti aziendali che non richiedono manipolazione) legata all'utilizzo del pascolo, la concessione sarà riservata a favore degli **agricoltori iscritti alla sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) della Provincia Autonoma di Trento o degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), ai sensi del Decreto Legislativo 29.03.2004 n° 99 e successive modifiche e/o integrazioni, titolari di iscrizione alla C.C.I.A.A. ai sensi della Legge 580/1993 e s.m., precisando che l'iscrizione ovvero l'esercizio dell'attività agricola a titolo principale è prevalente rispetto a quella esercitata occasionalmente ancorché il soggetto richiedente risulti iscritto alla Camera di Commercio.**

Presso la malga è obbligatorio l'esercizio dell'attività di agriturismo con sola attività di organizzazione di degustazione di prodotti aziendali, con tutto quanto ne consegue anche per quanto attiene i soggetti ammessi a partecipare all'asta, che dovranno avere i requisiti particolari di cui alla L.P. 19.12.2001 n° 10 e s.m. (Legge provinciale sull'agriturismo) e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 13 marzo 2003 n. 5-126/Leg. ed inoltre i requisiti di moralità previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n° 773 e s.m., nonché di cui all'art. 5 della Legge 09.02.1963 n° 59 e del D.P.R. 03.06.1998 n° 252 e s.m..

Il richiedente dovrà impegnarsi, entro il termine di giorni n. 20 (venti) dall'eventuale aggiudicazione, ad attivare le procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agriturismo come sopra identificato, ai sensi della sopracitata L.P. n. 10/2001 e s.m. e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg.

A tal proposito, prima della presentazione dell'offerta, il richiedente è invitato a contattare il Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento: tel. 0461/495699, ovvero i corrispondenti

uffici delle altre province, per verificare preventivamente il possesso dei requisiti ad ottenere le autorizzazioni di cui alla citata L.P. 10/2001.
Spetta al concessionario ottenere le autorizzazioni previste dalla vigente normativa per esercitare l'attività di agriturismo.

ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere ed a dimostrare di aver sottoscritto per tutta la durata del contratto di concessione con primaria compagnia di assicurazioni una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose od animali in ragione della concessione, sollevando con ciò l'Amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) unico, rispettivamente, per sinistro, per ogni persona, per danni a cose e quant'altro l'assicurazione comprenda. La stipula del contratto è subordinata al deposito, da parte del concessionario, di copia di detta polizza.

RESTITUZIONE MALGA E PASCOLO

Alla scadenza la malga ed il pascolo come sopra descritti dovranno essere riconsegnati nella piena disponibilità dell'Amministrazione; non saranno riconosciuti indennizzi, rimborsi o compensi per avviamento e/o migliorie eventualmente apportate.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'interessato dovrà far pervenire, secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a:

**Comune di Grigno – Piazza Dante n. 15 - 38055 GRIGNO (TN)
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 17.04.2019**

un plico chiuso, in modo da garantirne l'integrità, a pena di esclusione, contenente la documentazione di seguito indicata.

“Offerta per gestione Malga Scura ”

Detto plico dovrà essere spedito in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corriere specializzati;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Grigno all'indirizzo di cui sopra, il quale ne rilascia apposita ricevuta;

Si avverte che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: **non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno all'Ufficio protocollo dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato**, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi; **in particolare non fa fede la data del timbro postale e non sarà tenuta in alcun conto la dimostrazione di avvenuta spedizione entro il termine.**

4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

Tutta la documentazione descritta ai successivi punti del presente paragrafo deve essere redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta, **pena l'esclusione**, da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente, in qualità di legale rappresentante o procuratore del concorrente medesimo.

Nel plico esterno di cui al paragrafo 3 dovrà essere inserita la sotto indicata documentazione.

Il plico esterno sigillato dovrà contenere rispettivamente:

- **LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** elencata al successivo punto 1).
- **L'OFFERTA ECONOMICA**, elencata al successivo punto 2), **inserita a sua volta in un plico chiuso sigillato**, in modo da garantirne l'integrità.
- **L'OFFERTA TECNICA**, costituita da una relazione sintetica accompagnata dal curriculum della persona fisica preposta alla gestione della malga, ripartita negli elementi di valutazione elencati al successivo punto 3).

- 1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:** Nel plico dovrà essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (il cui fac - simile è allegato alla presente lettera A) che attesti:
- a) **l'insussistenza di cause di esclusione dalla procedura di affidamento e precisamente il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.;**
 - b) **di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal bando di gara e precisamente:**
 - b1.) di essere iscritto alla sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) della Provincia Autonoma di Trento;
 - oppure
 - b2.) di essere Imprenditore Agricolo professionale, ai sensi del D.Lgs. 29.03.2004 n. 99 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - c) **di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura, ai sensi della Legge n. 580/1993 e s.m.;**
 - d) **di essere in possesso dei requisiti particolari di cui alla L.P. 19.12.2001 n° 10 e s.m. (Legge provinciale sull'agriturismo) e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 13 marzo 2003 n. 5-126/Leg. ed inoltre dei requisiti di moralità previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n° 773 e s.m., nonché di cui all'art. 5 della Legge 09.02.1963 n° 59 e del D.P.R. 03.06.1998 n° 252 e s.m..**
 - e) **di dichiarare idonei all'esercizio dell'attività gli immobili in concessione ed adeguato il relativo contenuto, esonerando il Comune di Grigno da qualsivoglia responsabilità per quanto contenuto nei locali utilizzati per l'attività agrituristica;**
 - f) **di conoscere ed accettare senza riserva delle condizioni contenute nel bando di gara e nel Disciplinare tecnico - economico per la concessione in uso della malga/del pascolo.**
 - g) **di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura, individuate dall'art. 76 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m. avvengano a mezzo posta elettronica certificata - verrà indicato il relativo indirizzo PEC.**

In allegato è posto il fac-simile delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti che gli offerenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara.

Nel caso di mancata utilizzazione del fac-simile sopra citato, le dichiarazioni in oggetto dovranno essere rese nel pieno e puntuale rispetto dell'ordine e del contenuto delle attestazioni previste nei fac-simile stessi.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta raccomandata, al concorrente di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara.

2) **OFFERTA ECONOMICA:** non più di 30 punti su 100 attribuiti con la modalità di seguito indicata. **Nel plico principale dovrà essere inserita un'ulteriore busta sigillata** e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta economica redatta in carta resa legale (marca da bollo da Euro 16,00.-), il cui fac-simile è allegato al presente invito: Allegato B, che indicherà, **a pena di esclusione**, l'importo offerto, pari o superiore al prezzo annuo posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere del canone annuo di concessione.

Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte condizionate.

Il punteggio delle singole offerte viene attribuito come segue:

- all'offerta che presenta il rialzo maggiore sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti;
- alle altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio} = \frac{\text{offerta presa in esame} \times 30 \text{ (punteggio massimo)}}{\text{offerta più alta}}$$

L'offerta dovrà essere debitamente firmata dal titolare (se ditta individuale) o dal legale rappresentante della ditta (se Società agricola associata, Cooperativa, ecc...), con deposito per queste ultime di copia dell'atto costitutivo e dell'elenco nominativo dei soci o degli associati (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo).

In caso di discordanza fra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.

Non saranno ammesse offerte in diminuzione rispetto al canone fissato (Euro 15.600,00.- per ogni anno).

3) **OFFERTA TECNICA** (massimo 70 punti su 100): **consiste in un elaborato articolato per punti secondo lo schema sotto illustrato. Nell'elaborato dovranno essere sviluppati i singoli elementi dei vari punti sotto enunciati in forma sintetica ma esaustiva. La complessiva trattazione inerente l'offerta tecnica dovrà essere contenuta al massimo in n. 4 (quattro) facciate di foglio formato A4, dovrà essere accompagnata dal curriculum della persona fisica preposta alla gestione della malga, è ripartita nei seguenti elementi di valutazione:**

- **esperienza specifica nella gestione di malghe** valutata in base al curriculum della persona

fisica preposta alla gestione; verranno assegnati 0,7 punti per ogni stagione monticatoria di esperienza nella gestione dei pascoli o malghe a cui andranno sommati 0,3 punti per ogni stagione di esperienza se la malga comprendeva attività di agriturismo (anche solo per degustazione), fino ad un massimo di 20 punti;

- qualità ed efficacia della **proposta di attività di carattere ricreativo e integrazione con l'offerta turistica del territorio** (ad esempio, impegno ad aderire alle seguenti iniziative: Adotta una mucca, Andar per malghe; Albe in malga ecc., nonché eventuali proposte di ulteriori iniziative), fino ad un massimo di 20 punti, assegnati discrezionalmente dalla commissione;

- **interventi straordinari proposti per migliorare l'utilizzo del pascolo ulteriori rispetto alle manutenzioni ordinarie previste dal disciplinare**, fino ad un massimo di 15 punti, assegnati discrezionalmente dalla commissione.

- monticazione della malga con animali appartenenti alle razze locali a rischio di estinzione: il punteggio sarà assegnato sulla base del rapporto percentuale tra i capi monticati appartenenti a tali razze iscritte nei rispettivi libri genealogici (razze bovine Grigio Alpina, Rendena e Bruna alpina originale, razze ovine Lamon, Tingola e Villnoessershaf, razze caprine Bionda dell'Adamello e Pezzata mochena; razze equine Norica e Cavallo da tiro pesante rapido ecc.) ed il totale dei capi, alpeggiati alla data di monticazione, fino ad un massimo di 15 punti.

$P = \frac{\text{massimo punti} \cdot \text{n. capi a rischio estinzione}}{\text{n. totale dei capi alpeggiati}}$

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato;

Non si fa luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

La presentazione dell'offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente fino alla conclusione della procedura di gara, mentre non vincola l'Amministrazione.

La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente invito.

L'offerta non sarà presa in considerazione se condizionata.

In caso di presentazione di più offerte da parte di un unico concorrente sarà presa in considerazione l'ultima pervenuta.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, 9° comma, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m. nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara ed a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a n. 10 (dieci) giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che devono renderle.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporterà alcuna sanzione.

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione è disposta a favore del soggetto che ha ottenuto dalla commissione di gara il punteggio totale complessivo più elevato composto dal punteggio ottenuto per l'offerta economica e dal punteggio ottenuto per l'offerta tecnica.

La Commissione di gara è nominata dalla Giunta comunale ed è composta da almeno tre membri, fra cui uno con funzione di Presidente.

La Commissione opera con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora risultino due o più offerte con identico punteggio, si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dell'offerta tecnico-qualitativa. Qualora anche il punteggio dell'offerta tecnico-qualitativa sia identico si procederà ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

L'aggiudicazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta ritenuta idonea.

Il Comune, in base al parere della Commissione, può comunque disporre di non procedere ad alcuna aggiudicazione ove ritenga che nessuna delle offerte sia completamente rispondente alle esigenze rappresentate negli atti di gara. Può in tal caso disporre la rinnovazione della gara integrandola con prescrizioni più dettagliate.

La prima seduta della procedura di gara è fissata per il **giorno 18.04.2019 alle ore 09.30** presso la Sala consiliare della sede Municipale in Piazza Dante, 15 a Grigno.

La Commissione darà seguito all'aggiudicazione del servizio nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

in seduta aperta al pubblico:

- verifica la regolarità dei plichi pervenuti;
- apre i plichi attribuendo a ciascuno un numero progressivo e riportando sullo stesso numero sulle buste sigillate contenute nel plico;
- apre le buste contenenti la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** verificando la regolarità e completezza dei medesimi ed indicando che si farà ricorso a soccorso istruttorio in caso di offerte eventualmente non in regola e/o carenti di documentazione;

in caso di non necessità di soccorso istruttorio, si procede in seduta segreta:

- apre le buste contenenti l'**OFFERTA TECNICA**, attribuendo i relativi punteggi;

in seduta aperta al pubblico:

- comunica l'esito delle valutazioni delle offerte tecniche;
- apre le buste contenenti l'**OFFERTA ECONOMICA**, attribuendo il relativo punteggio secondo i criteri specificati dal presente bando;
- assegna i punteggi complessivi di ciascun plico, composti dal punteggio dell'offerta economica e da quello relativo all'offerta tecnica;
- formula la graduatoria complessiva sulla base dei punteggi ottenuti in sede di offerta tecnica ed offerta economica;
- aggiudica all'offerente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

DIRITTO DI PRELAZIONE



Il concessionario uscente non ha la facoltà di esercitare il diritto di prelazione così come previsto dal contratto scr. Privata Rep. 739/2014 art. 3 comma 5.

STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il Comune di Grigno si riserva di procedere alla verifica dei requisiti acquisiti attraverso le dichiarazioni sostitutive.

Oltre alle conseguenze di carattere penale, nel caso di sfavorevole esito della verifica in capo all'aggiudicatario, si procederà all'annullamento, con atto motivato, dell'aggiudicazione ed alla conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Amministrazione si riserva, nell'eventualità di risoluzione e/o decadenza del contratto-concessione con l'aggiudicatario, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti nella relativa graduatoria, al fine di procedere alla stipula di un nuovo contratto-per il residuo periodo di concessione.

Si procede con l'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario concessionario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dal soggetto interpellato in sede di offerta.

Il Comune di Grigno provvederà a convocare l'aggiudicatario per stipulare il contratto.

Il contratto di concessione verrà stipulato in forma di scrittura privata previa costituzione della cauzione definitiva di cui al disciplinare tecnico economico, alla presenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali professionali.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto.

Alla stipula seguirà la consegna del complesso zootecnico.

Prima della stipula del contratto, il concessionario è tenuto a sottoscrivere o a dimostrare di aver sottoscritto, per tutta la durata del contratto di concessione l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi nelle modalità sopra esposte.

PROCEDURA IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla data stabilita nella convocazione, e/o previamente non abbia prodotto debita cauzione e polizza assicurativa, il Comune di Grigno provvederà:

- a) ad inviargli diffida scritta ad adempiere entro un termine non superiore a 5 giorni;
- b) qualora l'aggiudicatario permanga inadempiente, a dichiararlo decaduto dalla aggiudicazione;
- c) conseguentemente, ad aggiudicare la gara in favore di colui che risulta collocato nella successiva posizione della graduatoria.

In ogni caso, il Comune di Grigno si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario dichiarato decaduto il risarcimento di eventuali danni conseguenti al suo inadempimento.

NORME FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si rimanda alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia e al disciplinare tecnico – economico per la concessione in uso allegato C).

Si specifica, in particolare, che è fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei censiti di Grigno, titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle sole spese sostenute.

INFORMATIVA RISERVATEZZA

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m. i dati personali forniti dalle persone/Ditte/Imprese sono raccolti dal Servizio Segreteria per le finalità inerenti la gestione della procedura relativa alla scelta del contraente e l'attività contrattuale. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'aggiudicatario il conferimento dei dati è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto ed ai fini dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.

Il trattamento dei dati che il Comune di Grigno intende effettuare, con supporto cartaceo e/o informatico, sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei concorrenti secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente.

I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Grigno (TN), con sede in P.zza Dante n. 15, 38055 – GRIGNO; e.mail comune@comunegrigno.it - sito internet www.comunegrigno.it

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, Via Torre Verde 23 e-mail servizioRPD@comunitrentini.it; sito internet www.comunitrentini.it.

I concorrenti alla procedura di gara possono esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m..

Responsabile del trattamento è il sottoscritto Vicesegretario comunale.



Il Vicesegretario comunale
(dott.ssa Ianes Delia)

Allegati:

- ALL. 1) fac-simile (modello "A") DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
- ALL. 2) fac-simile (modello "B") OFFERTA ECONOMICA
- ALL. 3) ALL. C DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO ZOOTECNICO
- ALL. 4) PLANIMETRIA

**ALLEGATO A – DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA.**

**OGGETTO: AVVISO D'ASTA PUBBLICA- CONCESSIONE IN USO MALGA SCURA DI
GRIGNO PER LE STAGIONI PASCOLIVE 2019 – 2024. DICHIARAZIONE
RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER
PARTECIPARE ALLA GARA**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, in qualità
di legale rappresentante dell'impresa _____ codice
fiscale n. _____ e partita I.V.A. n. _____ con sede
legale in _____ Via _____ n. _____ tel.
_____ fax _____ indirizzo _____ Pec

posizione/i INPS	di	n.
posizione/i INAIL	di	n.

Iscritto alla sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) della Provincia Autonoma di Trento
oppure

Imprenditore Agricolo professionale, ai sensi del D.Lgs. 29.03.2004 n° 99 e successive modifiche e/o integrazioni;

Iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura sede
di _____ come _____ n. _____ iscrizione
_____;

DICHIARA

secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m., consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n° 445/2000 e s.m.:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

A. – REQUISITI DI ORDINE GENERALE - dichiara

(1° comma art. 80 D.Lgs. n° 50/2016): di non essere incorso in una sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome

collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero nel caso di revoca della condanna medesima.

Oppure dichiara di essere incorso nelle seguenti condanne.

(2° comma) non sussistono con riferimento ai soggetti indicati al 3° comma dell'art. 80 cause di decadenza, sospensione o divieto, di cui al 2° comma.

Oppure

(4° comma) non ha commesso gravi violazioni con riferimento agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Oppure

In particolare di essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30.01.2015;

5° comma)

- a) non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza, nonché con riferimento agli obblighi di cui all'art. 30, 3° comma del Codice;
- b) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, salvo il caso di concordato con continuità aziendale ovvero di non avere in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- d) la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, 2° comma, non risolvibile;
- e) non vi è stato suo precedente coinvolgimento nella procedura di gara o comunque tale coinvolgimento non determina distorsione della concorrenza;
- f) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 e s.m.;
- g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19.03.1990 n° 55 e s.m.;
- h) **(cancellare la situazione che non ricorre)** che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle disposizioni della Legge 12.03.1999 n° 68 e s.m.;

oppure:

che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n° 68/1999, in quanto occupante meno di n. 15 dipendenti;

oppure:

che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n° 68/1999, in quanto occupa un numero di dipendenti compreso fra n. 15 e n. 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

- l) essendo vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo ricorrano i casi di cui all'art. 4, 1° comma, della Legge 24.11.1981 n° 689 e s.m.; spiegare eventualmente

- m) non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine:

dichiara che l'Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente

oppure

dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Elenca di seguito le Imprese con le quali sussiste il rapporto sopra indicato:

Impresa _____ con sede in _____

Impresa _____ con sede in _____

B. – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE - dichiara

1. di essere iscritto alla sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) della Provincia Autonoma di Trento
- oppure
- di essere Imprenditore Agricolo professionale, ai sensi del D.Lgs. 29.03.2004 n. 99 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. Di essere iscritto, ai sensi della Legge n° 580/1993 e s.m., alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura sede di _____ come _____ n. iscrizione _____;
3. di essere in possesso dei requisiti particolari di cui alla L.P. 19.12.2001 n° 10 e s.m. (*Legge provinciale sull'agriturismo*) e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 13 marzo 2003 n. 5-126/Leg. ed inoltre dei requisiti di moralità previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n° 773 e s.m., nonché di cui all'art. 5 della Legge 09.02.1963 n° 59 e del D.P.R. 03.06.1998 n° 252 e s.m..
4. Di impegnarsi, entro il termine di giorni n. 20 (venti) dall'eventuale aggiudicazione, ad attivare le procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agriturismo **per quanto**

riguarda la sola parte riguardante l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali che non richiedono manipolazione, ai sensi della L.P. n° 10/2001 e s.m. e del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg.;

5. Di dichiarare idonei all'esercizio dell'attività gli immobili in concessione ed adeguato il relativo contenuto, esonerando il Comune di Grigno da qualsivoglia responsabilità per quanto contenuto nei locali utilizzati per l'attività agrituristica;
6. Di conoscere ed accettare senza riserva le condizioni contenute nell'avviso d'asta pubblica e nel Disciplinare tecnico - economico per la concessione in uso della malga/del pascolo;
7. Di autorizzare che le comunicazioni relative alla presente procedura, individuate dall'art. 76 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m., avvengano a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo sopra indicato.

IL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

(luogo e data)

(firma leggibile per esteso)

Si allega: fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante/procuratore sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, 46, e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e s.m..

MARCA
DA
BOLLO
Euro 16,00

ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: AVVISO D'ASTA PUBBLICA- CONCESSIONE IN USO MALGA SCURA DI GRIGNO PER LE STAGIONI PASCOLIVE 2019 – 2024. OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto/a _____, nato a _____
il _____ residente nel Comune di _____
Prov. _____ C.F. _____ in qualità di _____
_____ della Ditta/Soc./Cooperativa _____
con sede legale nel Comune di _____
Prov. _____ Via _____
C.F. _____
Partita IVA _____
Tel. _____ Fax _____ Indirizzo PEC _____

Visto l'avviso di asta pubblica in oggetto

OFFRE

la cifra di Euro _____ (in cifre),
_____ (in lettere)

quale canone annuo per la **CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA SCURA DI GRIGNO PER LE STAGIONI PASCOLIVE 2019 – 2024.**

Dichiara di essere a conoscenza che, in caso di discordanza fra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Dichiara altresì di essere consapevole che il canone risultante a seguito della gara verrà aggiornato annualmente, a partire dal II anno, in misura pari al 100 % della variazione dell'indice FOI, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, accertato con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'Euro superiore.

Firma _____

(luogo e data)

_____ firma completa, per esteso e leggibile del titolare, legale rappresentante o procuratore)

Si allega: fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante/procuratore sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, 46, e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e s.m..

Allegato 3)

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente Disciplinare tecnico – economico fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell'atto di concessione del complesso zootecnico Malga Scura

Art. 2 Descrizione del pascolo

La consistenza della superficie pabulare del pascolo è pari a ettari:

	Ettari da schede dei pascoli P.A.T.
Superficie lorda	54,53
Superficie netta	52,43

La superficie in concessione è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Prog.	Comune Catastale	Numero particella
1.	Grigno	p.ed. 1667 *
2.	Grigno	Porzione pp.ff. 1843-1844/1-1844/2-1844/3-1845/1-1845/2-1845/3-5906/1 (esclusa superficie che il vigente P.R.G. identifica quale "area campeggi" *)

*Come individuate nell'allegata planimetria.

I diritti e le servitù inerenti sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La struttura di malga Scura è costituita da casara, privi di arredi ed attrezzature, escluse quelle destinate ad uso zootecnico, di proprietà comunale ed, in particolare: posta di mungitura; n. 1 caldaia in rame; cappa in acciaio inox; scaffalature in acciaio e ripiani in polipropilene, banco refrigerato, n. 2 spersori in acciaio inox con tavolo in polietilene.

Si evidenzia l'obbligo di caseificazione presso il complesso zootecnico e di svolgimento dell'attività agrituristica per la sola parte riguardante la degustazione di prodotti aziendali che non richiedono manipolazione così come meglio definito dall'art. 2 comma 1 lettera e) del D.P.P. 13.03.2003 N. 5-106/Leg. L'attività di agriturismo come sopra definita dovrà essere svolta secondo quanto stabilito dalla L.P. 10/2001 e dal D.P.P. 13.03.2003 N. 5-126 Leg.

Art. 3 Destinazione del pascolo (in relazione al bestiame alpeggiato)

Il pascolo è destinato prioritariamente all'allevamento di (*evidenziare una sola delle categorie*)

X Vacche in lattazione

- Bovini in allevamento/asciutta
- Bovini da ingrasso
- Capre da latte
- Ovicapri da allevamento/carne
- Equini

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non può essere inferiore a 70 giorni. La durata massima è stabilita ai sensi dell'art. 14 del DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11), che ammette l'esercizio del pascolo dal 15 maggio al 30 settembre per i pascoli posti a quota inferiore o uguale a 1.300 metri e dal 1 giugno al 30 settembre per i pascoli posti a quota superiore a 1.300 metri.

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e dovrà essere effettuato nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di **55 U.B.A.** (unità bovine adulte) da piano economico, così determinabili:

- ✓ - Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- ✓ - Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- ✓ - Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ - Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- ✓ - Ovini = 0,15 U.B.A.
- ✓ - Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario/concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del Custode forestale territorialmente competente.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate all'affittuario al prezzo di € 100,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo di 30 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato l'affittuario/concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto/concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, il pascolo è utilizzato principalmente per il pascolo di Vacche in lattazione.

Art. 7. Condizioni igienico – sanitarie

L'affittuario/concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

La lavorazione del latte prodotto trasformato in alpeggio, deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale che ne regola la materia.

Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico dell'affittuario/concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All'affittuario/concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione del pascolo.

Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto/concessione, di eseguire opere di miglioramento (manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l'affittuario/concessionario possa opporsi.

L'affittuario/concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

Art. 10 Oneri generali a carico dell'affittuario

Durante la gestione del pascolo, l'affittuario/concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

L'affittuario/concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione del pascolo dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 11 Oneri particolari dell'affittuario/concessionario per la gestione del pascolo

Nella conduzione del pascolo l'affittuario/concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) è richiesta la presenza giornaliera di un pastore per il controllo del pascolo e del bestiame.

- b) nel caso di malghe non gravate da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- c) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- e) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, l'affittuario/concessionario si impegna a:
 - effettuare la manutenzione ordinaria dei sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;

Art. 12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l'affittuario/concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro del pascolo, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome del pascolo e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 13 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione l'affittuario/concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati al pascolo in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 14 Durata dell'affitto/concessione

La durata dell'affitto/concessione viene fissata in 6 (sei) annate agrarie a partire dal corrente anno secondo quanto stabilito dall'art. 14 del D.P.P. 14.04.2011 N. 8-66/Leg.

Alla scadenza della concessione non troveranno applicazione le disposizioni della Legge n. 203/82 ovvero altre normative, **in materia di prelazione agraria**, a tal fine il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata, soggetta a registrazione ai termini di legge, con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole provinciali di categoria.

Art. 15 Divieto di subaffitto/sub concessione

E' espressamente vietato il subaffitto/subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 16 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede all'affittuario/concessionario una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa), secondo gli schemi tipo approvati con DM 31/2018, pari al 100% dell'importo annuale di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza dell'affittuario/concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo d'affitto/concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento

delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto. L'eventuale polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che preveda:

- espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, impegnandosi a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- l'indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune;
- l'inopponibilità al Comune del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fideiussione da parte del debitore principale.

Non saranno ammesse ed accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria sono presentate sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.

Tale garanzia dovrà essere depositata prima della sottoscrizione dell'atto di concessione. La stessa sarà svincolata, previa verifica, mediante sopralluogo da parte del Custode forestale competente per zona, del buono stato di quanto concesso in uso, fatto salvo il normale deperimento.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 17 Canone d'affitto/concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale del pascolo

Il canone annuo, stabilito in € _____ al netto di IVA, deve essere corrisposto entro il 30/11 di ogni anno. In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di affitto/concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 18 Generalità

L'affittuario/concessionario del pascolo si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura **10.1.2** – *Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito del pagamenti* agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Art. 19 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentrazione e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentrazione e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 20- Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 21 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 22 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà **esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.**

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dal pascolo;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 23 Custode forestale di zona

Il Custode forestale competente territorialmente, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto/concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il Custode ha il compito di riferire annualmente all'Assessore competente dell'Ente proprietario il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Assessore stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il Custode può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 24.

Art. 24 Consegna e riconsegna del pascolo

All'inizio e alla scadenza dell'affitto/concessione, la proprietà, rappresentata dal Custode forestale territorialmente competente, in contraddittorio con l'affittuario/concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza dell'affitto/concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario/concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 Inadempienze e penalità

L'affittuario/concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo inadempimento	oggetto di	Infrazione	Penalita'
art. 4	Durata della monticazione	monticazione anticipata, demoncicazione ritardata	€ 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 5	Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	€ 100,00
art. 8	Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	€ 200,00 per ogni inadempienza
art. 19	Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle	€ 200,00 per ogni inadempienza

	lettere a), b), c), d), e)	
art. 21 Contenimento della flora infestante	rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	€ 200,00 per ogni inadempienza
Art. 10 oneri generali a carico dell'affittuario	Mancata caseificazione	Risoluzione contratto

Art. 26 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di affitto o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che l'affittuario/il concessionario eserciti l'affitto/la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto/concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Affittuario/Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di affitto/revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta all'affittuario/al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione dei beni oggetto dell'affitto/concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali l'affitto/concessione è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione dell'affitto/revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

L'affittuario/concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di affitto/atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata o PEC, con preavviso di 365 (trecentosessantacinque) giorni sulla data del recesso, a pena di trattenuta della cauzione prestata del periodo di mancato preavviso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in affitto/concessione.

Art. 27 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 25, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affittuario/concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- mancata caseificazione presso il complesso zootecnico
- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subaffitto/subconcessione;
- pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a trenta giorni.

Allegato 4)

